

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI  
**Commissione parlamentare per la semplificazione**  
Giovedì 4 maggio 2017

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 16, comma 4 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il comma 1, lettera r) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, alla semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; alla razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; allo sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; al potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; alla riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; al coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; alla previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ed è stata siglata l'intesa con La conferenza Stato-Regioni:

la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015, «nell'apprezzare con convinzione il complesso delle disposizioni qui in esame», ha rilevato «che il testo sviluppa solo in parte le potenzialità della delega su alcuni punti qualificanti (ad esempio, sul ruolo degli OIV nell'integrazione con i meccanismi di bilancio)», invitando il legislatore ad una riflessione generale sulle seguenti tematiche: le sanzioni per la mancata o tardiva approvazione del piano; le facoltà istruttorie per la verifica della congruità delle misurazioni e delle valutazioni; l'utilità di una validazione parziale della Relazione; l'opportunità di un parere dell'OIV sulle valutazioni del personale;

al parere della Conferenza unificata e all'intesa con la Conferenza Stato-Regioni è allegata una nota dell'Unione Province d'Italia; l'intesa è corredata di alcune limitate proposte emendative formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1 novella in più punti l'articolo 3 del decreto legislativo n. 150/2009. In particolare:

in base all'integrazione apportata al comma 5 dalla lettera b), «il rispetto delle disposizioni del presente titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni

economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali»;

il nuovo comma 5-bis, introdotto dalla lettera c), stabilisce che «La valutazione negativa, resa nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». L'ultima disposizione (articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies) è introdotta nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001 dall'articolo 15 dell'atto del Governo n. 393 e, in combinato disposto con la novella in esame, innova profondamente il sistema vigente, facendo discendere da una reiterata valutazione negativa della performance individuale la possibilità del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento;

l'articolo 8 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, senza prevedere forme di deterrenza per il caso in cui il piano della performance e la relazione annuale sulla performance non vengano adottati e senza prevedere, sempre in caso di inerzia, l'attivazione d un meccanismo sostitutivo;

l'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, relativo agli organismi indipendenti di valutazione (OIV), principalmente finalizzate a recepire nel testo le novità introdotte con l'articolo 19, comma 10 del decreto-legge n. 90 del 2014 e con il regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016;

l'articolo 13, comma 2, introduce nell'ambito del decreto legislativo n. 150 del 2009 l'articolo 19-bis, sulla partecipazione al ciclo della valutazione dei cittadini e degli altri utenti finali, esprime

## PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

andrebbe valutata l'opportunità di:

individuare precisamente le disposizioni del titolo II del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 il cui rispetto – a norma dell'articolo 3, comma 5, lettera b) del medesimo decreto, come modificata – incide in misura rilevante sulla progressione economica e di carriera del personale, dal momento che il citato titolo II contiene diversi articoli riguardanti anche obblighi dei dirigenti e degli organi di indirizzo politico-amministrativo;

riformulare l'articolo 3, comma 5-bis del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema, al fine di fare riferimento alla «reiterata valutazione negativa» e di verificare la possibilità di riferirsi anche ad ipotesi di responsabilità disciplinare diverse dal licenziamento;

integrare l'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato dall'articolo 8 dello schema, al fine di prevedere forme di deterrenza per il caso in cui il piano della performance e la relazione annuale sulla performance non vengano adottati e, sempre in caso di inerzia, l'attivazione d un meccanismo sostitutivo;

un maggiore coordinamento tra le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 105 del 2016 e quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, come novellato dallo schema di decreto in esame, con particolare riguardo alle previsioni che presentano difformità, al fine di evitare incertezze interpretative e di ricondurre ad una fonte unitaria la disciplina degli OIV;

riformulare il comma 4-bis del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di meglio precisare il ruolo delle agenzie esterne nella valutazione della performance;

dare una voce in capitolo nel ciclo della valutazione anche ai dipendenti delle qualifiche non dirigenziali, che risultano gli unici soggetti esclusi dalla partecipazione.